

*Gli Ermellini danno indicazioni per decidere sul fine distrattivo. Lodo arbitrale irrilevante*

# Tariffe alte? Scattano le manette

## Reato di bancarotta per il commercialista con onorari cari

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E  
GIULIA MARIA MENTASTI

In manette il commercialista che riceve compensi troppo onerosi: è quanto emerge dall'ordinanza n. 538 del 12 gennaio 2022, con cui la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che risponde del reato di bancarotta per distrazione il professionista a cui vengono corrisposti compensi ingenti da una società, dichiarata in un secondo momento fallita, per prestazioni che, seppur giustificate da contratti, afferiscono ad attività troppo generiche e prevedono remunerazioni prive di qualsivoglia canone di ragionevolezza imprenditoriale. L'autonomia delle parti nella pattuizione dell'onorario, infatti, non giustifica l'erogazione di compensi del tutto fuori misura rispetto alle prestazioni in concreto rese, e pertanto idonei a determinare un contributo causale efficiente ai fini della distrazione. Con l'ulteriore precisazione che non è da ritenersi vincolante il fatto che il credito del commercialista possa trovare conforto nell'esito di lodo arbitrale tra professionista e società, liberamente valutabile dal giudice penale.

**Il caso.** Il commercialista di una società era indagato per bancarotta insieme ai vertici. Inoltre aveva ricevuto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, con l'accusa di aver realizzato condotte distrattive in relazione al fallimento dell'impresa. Secondo l'ipotesi accusatoria, ai contratti di consulenza stipulati dal professionista con la società per alcune centinaia di migliaia di euro non erano corrisposte prestazioni effettive, trattandosi di una mera copertura formale di carattere fraudolento a fini depauperativi del patrimonio aziendale.

Nel ricorso presentato dall'indagato si provava a valorizzare, oltre al principio di libera determinazione dell'onorario stabilito dall'art. 2233 cc e all'omesso esame di una consulenza tecnica di parte che sosteneva la corrispondenza dell'entità dei compensi ai criteri previsti dalla tariffa professionale, la sussistenza di un giudizio arbitrale favorevole al commercialista sulla spettanza di tali onorari, con conseguente ammissione al passivo fallimentare.

**L'accertamento del giudice.** Con l'ordinanza n. 538/2022 la Cassazione, evidenziando gli elementi sulla

base dei quali ha rigettato il ricorso e ritenuto immune da vizi la decisione dei giudici di merito, ha offerto precise indicazioni per individuare quando il consulente di una società rischi di rispondere del reato di bancarotta in caso di fallimento della stessa. Innanzitutto, la Suprema corte ha dettato le coordinate della valutazione a cui è tenuto l'organo giudicante, chiamato a esaminare la condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel contesto in cui la stessa ha operato, e operare una prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa e della garanzia dei creditori, nonché procedere con l'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della suddetta condotta.

**Le tariffe professionali.** Primario rilievo ha assunto la circostanza che l'applicazione delle tariffe per la pattuizione degli onorari si sia cristallizzata a un livello posto al di fuori dei limiti ordinari. Né è stato ritenuto liberatorio per la posizione del professionista il riferimento alla fonte dell'obbligazione civilistica, come disciplinata dall'art. 2233 cc, che prevede come il compenso sia convenuto dalle parti, e solo in assenza di tale accordo sia de-

terminato secondo le tariffe o gli usi, nonché, in mancanza anche di questi, dal giudice.

Infatti, la Cassazione ha precisato che è pur vero che la norma conferisce alle parti del contratto l'autonomia nella pattuizione dell'onorario, quale criterio gerarchicamente sovraordinato, ma ciò non giustifica l'erogazione di compensi del tutto fuori misura, rispetto alle prestazioni in concreto rese, e tali da deter-

**Risponde del reato di bancarotta per distrazione il professionista a cui vengono corrisposti compensi elevati da una società, dichiarata in un secondo momento fallita, per prestazioni che, seppur giustificate da contratti, riguardano attività troppo generiche e prevedono remunerazioni prive di qualsiasi ragionevolezza imprenditoriale**

minare un contributo causale efficiente ai fini della distrazione.

**L'inadeguatezza delle prestazioni.** Dalle indagini era emersa la sostanziale incommensurabilità delle erogazioni, percepite consapevolmente dall'indagato, e le prestazioni riscontrate come effettive, risoltesi nella maggior parte delle volte in relazioni periodiche redatte sulla scorta di dati ricevuti, senza alcun riferimento a tutte le altre attività che costituivano

oggetto del contratto e avrebbero dovuto essere effettuate dal professionista: per questo, i compensi esorbitanti ricevuti dal commercialista, in assenza di adeguata contropartita, erano risultati avere avuto efficienza distrattiva rispetto alla susseguente decozione della società.

**Il dolo.** Quanto invece all'elemento soggettivo, che deve accompagnarsi alle percezioni di rilevanti importi non dovuti perché sia configurabile il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta del terzo beneficiario della distrazione, la Cassazione ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui il dolo del concorrente nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori; non è invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può tuttavia rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della predetta condotta. Peraltro, nel caso in esame, è stato ritenuto sussistente anche quest'ultimo profilo, alla luce della qualifi-

ca professionale dell'indagato: questi infatti, beneficiando da estraneo alla distrazione, in relazione alla sua sfera di competenza e, al contempo, alla sua concreta conoscenza della situazione finanziaria della società, è stato considerato consapevole dell'effetto determinato dal progressivo dirottamento, senza titolo effettivo, di quelle risorse al di fuori delle casse sociali, in termini di concreto pregiudizio alla garanzia creditoria.

**L'irrilevanza del lodo arbitrale.** Circa l'ulteriore obiezione sviluppata dalla difesa in merito al fatto che il credito del professionista avesse trovato conforto in un lodo arbitrale emesso nella controversia, promossa proprio dal commercialista, per l'accertamento del relativo credito, la Cassazione ha ritenuto che l'accertamento arbitrale non fosse vincolante per il giudice penale.

In particolare, gli Ermellini hanno ricordato il principio di diritto secondo cui le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale, che, pertanto, deve valutarle, a norma degli artt. 187 cpp e 192 cpp, comma 3, ai fini probatori del fatto in esse accertato; al giudice penale spetta infatti, anche in ragione delle obiettive asimmetrie contemplate nei diversi ordinamenti processuali, anzitutto in tema di valutazione delle prove, il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. Con la ulteriore precisazione per cui l'unica disposizione che attribuisce espressamente efficacia di giudicato nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3 cpp, comma 4, con riferimento alla sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione in tema di stato di famiglia o di cittadinanza.

**La decisione della Cassazione.** Naturalmente, le prove, l'iter logico e gli argomenti giuridici desumibili dal processo civile e dalla corrispondente decisione possono essere utilizzati nel processo penale quali elementi rilevanti per orientare il convincimento giudiziale; tuttavia, nel caso in esame, la difesa si era limitata a citare l'esito di quel giudizio, senza nemmeno far leva su elementi emersi nell'arbitrato e sul ragionamento seguito dagli arbitri per riconoscere il credito del professionista. Da qui il rigetto del ricorso.